

## Consiglio Regionale della Puglia Portale Ufficiale

Mercoledì 20 Aprile 2016

[Home](#) | [Mappa](#) | [Aiuto alla navigazione](#) | [Crediti](#) | [Ubicazione](#) | [Sito della Regione Puglia](#) | 

### Informazione legislativa e giuridica

---

Codice delle Leggi

a cura della **Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi** [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

#### Legge Storica

<b>Anno</b>	1990
<b>Numero</b>	31
<b>Data</b>	11/05/1990
<b>Abrogato</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Materia</b>	Sanità
<b>Titolo</b>	Istituzione e modalita' di gestione dell' elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
<b>Note</b>	
<b>Allegati</b>	Nessun allegato

#### ARTICOLO 1

##### (Finalita')

1. In attuazione dell' art. 26 della legge 23- 12- 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell' art. 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nonche' dei decreti del Ministero della Sanita' 2 marzo 1984( GU n. 80 del 21- 3- 1984), DM 30 maggio 1984( GU n.163 0del 140- 6- 1984, Suppl. ord.), DM 15 maggio 1985( GU n. 122 del 25- 5- 1985), D.M. 11 luglio 1986 ( G.U. n. 196 del 25- 8- 1986, D.M. 28 agosto 1987( G.U. n.206 del 4- 9- 87, D.M. 20 dicembre 1988 ( GU n. 7 del 10- 1- 1989, Suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la presente legge disciplina l' istituzione e le modalita' di gestione dell' elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, degli ausili e dei presidi classificati ai sensi dell' articolo 2 della presente legge.

#### ARTICOLO 2

##### (Classificazione dei presidi)

1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, il cui possesso dà diritto all'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con Decreto Ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni sono classificati:

a) "Personalizzati" in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinché possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;

b) "Predisposti" in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individualizzazione e/o modifiche e/o adattamenti;

c) "Finiti" per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente;

2. Rientrano fra i presidi personalizzati i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11- 12- 14- 16- 17- 18- 19- 20- 26.

3. Sono considerati presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza 13- 22- 24- 27- 28- 29- 30.

4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza 25- 31.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Requisiti minimi necessari per le imprese produttrici di presidi personalizzati).**

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese produttrici di presidi personalizzati nell'elenco regionale di cui al precedente art. 1 sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista o altra), che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa.

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

#### **b. 1) AZIENDE ORTOPEDICHE**

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto; attrezzature:

per i presidi di arti inferiori: trapano, smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di costruzione protesi, impianto di decompressione per la laminazione delle resine, macchina da cucire, fresatrice speciale ad albero inclinato;

per i presidi di arti superiori: trapano, smerigliatrice, impianto di decompressione, macchina da cucire;

per apparecchi per tronco: trapano, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria, smerigliatrice;

per tutori per arti superiori e inferiori: trapani, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria;

per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da cucire a torre o a braccio, banchino di fissaggio.

b. 2) LABORATORI OCULARISTICI:

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sale prove, sala d' aspetto;

attrezzature: becchi " bunsen" e attrezzi per la lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine.

2. L' iscrizione nell' elenco regionale dei fornitori di presidi " personalizzati" puo' essere integrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nel presente articolo ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso, le imprese possono fornire esclusivamente i presidi " personalizzati" che risultino compatibili con i requisiti posseduti.

3. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell' assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove sono effettuate presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno, lett. a) del presente articolo.

4. Le imprese sono tenute a comunicare alla Regione ed alle UUSSLL i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l' ubicazione e la periodicit  del servizio svolto, che dovra' avere almeno cadenza mensile.

5. Unicamente nel caso di intrasportabilit  del paziente, l' attivita' predetta e' consentita presso sedi diverse da quelle indicate.

## ARTICOLO 4

### (Requisiti minimi necessari per le imprese fornitrici di presidi predisposti)

1. I requisiti minimi necessari per l' iscrizione delle imprese fornitrici di presidi predisposti nell' elenco regionale di cui all' art. 1 della presente legge sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista o altra), che sia il titolare dell' impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa;

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b. 1) AZIENDE ORTOPEDICHE

locali: laboratorio, sala misura e prove, sala d' aspetto;

attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice, trapano.

b. 2) AZIENDE AUDIOPROTESICHE:

locali: sala insonorizzata per prove, di audiometria protesica in campo libero;

attrezzature: audiometro tonale con impianto per campo libero, impedenrometro, orecchio elettronico, cabina silente per esami audiometrici;

**b. 3) ESERCIZI DI OTTICA:**

locali: sala vendite e gabinetto optometrico;

attrezzature: frontifocometro, mola, forottero; nel caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzazione per lenti a contatto.

2. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell' assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno, lett. a), del presente articolo.

3. Le imprese sono tenute a comunicare alla Regione ed alle UUSLL i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l' ubicazione e la periodicit  del servizio svolto, che dovr  avere almeno cadenza mensile.

4. Unicamente nel caso di intrasportabilit  del paziente, l' attivita' predetta e' consentita presso sedi diverse da quelle indicate.

**ARTICOLO 5****(Requisiti per la fornitura di prodotti finiti)**

1. Per la fornitura dei soli prodotti " finiti", per i quali neppure in parte e' richiesto l' intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamento sull' utente, e' sufficiente la presentazione di una domanda alla Giunta regionale, Assessorato alla Sanita', esplicitante l' accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore tariffario delle protesi, nonche' il possesso dell' autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura.

**ARTICOLO 6****(Iscrizione)**

1. Ai fini dell' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 1 della presente legge, le imprese con sede legale nel territorio regionale nonche' le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla Giunta regionale, assessorato alla Sanita', entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda in bollo, corredata della documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con Decreto Ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi della commissione tecnica di cui all' art. 8 della presente legge, predispone e pubblica l'elenco aggiornato delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale.

3. L' aggiornamento annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, delle cancellazioni su richiesta dell' interessato o delle cancellazioni d' ufficio qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

4. Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell' elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni, con istanza rivolta al presidente della Giunta regionale, ovvero all' assessore alla Sanita' se delegato, salvo che l' interessato non ritenga di impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dall'

elenco stesso con ricorso in opposizione al presidente della Giunta regionale o all' assessore alla Sanita' se delegato. Il ricorso e' deciso dalla autorita' adita, in via definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

## **ARTICOLO 7**

### **(Primo elenco regionale)**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui all' art. 1, in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5 rispettivamente per le imprese produttrici di presidi personalizzati, predisposti o finiti, presentano domanda, in bollo, corredata della documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, verificate le istanze pervenute e la prescritta documentazione, acquisito sulle stesse il parere della Commissione tecnica di cui al successivo art. 8, delibera in ordine agli aventi titolo alla iscrizione nel primo elenco delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo elenco ha validita' dal giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## **ARTICOLO 8**

### **(Commissione tecnica)**

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e' istituita, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica - regionale nominata dalla Giunta regionale cosi' composta:

a) due medici esperti in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausili per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti fra funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene designato il presidente della commissione;

b) un laureato esperto in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili, scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;

c) un laureato esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;

d) un funzionario amministrativo competente in materia, designato dall' Assessore Regionale alla Sanita';

e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro federazioni di produttori (Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica, Associazione Fornitori Audioprotesisti, Federottica): ogni rappresentante partecipa ai lavori della Commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare.

2. I lavori di segreteria sono svolti da un funzionario dell' Assessorato regionale alla Sanita' con qualifica funzionale non inferiore alla ottava, senza diritto di voto.

3. Per ciascun membro effettivo della commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente, che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.

4. La commissione tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati piu' di una volta.
5. Ciascuna decisione della commissione e' espressa a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.

## **ARTICOLO 9**

### **(Funzioni della Commissione tecnica)**

1. La Commissione tecnica di cui al precedente art. 8, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dagli articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneita' delle imprese ad essere iscritte nell' elenco regionale istituito ai sensi dell' art. 1 della presente legge.
2. Per l' accertamento dei predetti requisiti, la commissione, ove necessario, puo' disporre sopralluoghi da effettuarsi da almeno due membri della commissione stessa; la relativa decisione e' comunque adottata dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze emerse.
3. La commissione regionale svolge attivita' di consulenza per la Giunta regionale in materia di elevazione dello standard qualitativo di protesizzazione, di assistenza protesica non prevista dal nomenclatore tariffario connessa all' attuazione di programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di disabili per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di disabili.  
Analoghe funzioni consultive sono fornite dalla commissione tecnica regionale in relazione alla determinazione dei bisogni di formazione e alla promozione di opportune modalita' di risposta emergenti nel settore della fabbricazione e distribuzione di protesi.
4. La commissione, ove necessario, provvede ad un approfondito svolgimento dei propri lavori attraverso un' attivita' di consultazione, da instaurarsi, eventualmente, anche in regime di convenzione secondo modalita' determinate dalla Giunta regionale, con universita', istituti a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, oppure con strutture private specializzate in materia.

## **ARTICOLO 10**

### **(Spese di funzionamento della commissione tecnica)**

1. Ai componenti la Commissione tecnica regionale sono corrisposti le indennita' e i rimborsi spese nella misura prevista dall' art.4 della legge regionale 12 agosto 1981, n.45 tali indennita' e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non piu' di una seduta al giorno.

## **ARTICOLO 11**

### **(Modalita' di pagamento delle imprese fornitrici di presidi)**

1. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore tariffario di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi del precedente art. 6 presentano alle UUSSLL di appartenenza dell' assistito fattura unica mensile con allegata l' autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell' assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non consegnati direttamente.
2. L' autorizzazione di cui al comma uno del presente articolo deve essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell' azienda.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla USL di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:
  - a) 50% (cinquanta per cento) dello importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;
  - b) 80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
  - c) 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.
4. Prima di procedere alla fatturazione, l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla USL di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'USL di competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla USL di competenza.
5. L'USL di competenza provvede al relativo saldo entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi.
6. Per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al precedente quinto comma, è riconosciuto alle aziende un interesse di mora nella misura prevista dalle convenzioni.

## **ARTICOLO 12**

### **(Raccolta dati statistici ed epidemiologici)**

1. Le UUSLL trasmettono all'assessorato regionale alla Sanità i dati sull'attività svolta in materia di autorizzazione di protesi, presidi e ausili.
2. Gli enti, le aziende e le associazioni di categoria e di volontariato interessati alla gestione di servizi protesici a favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono ottenere, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale, i dati e conseguenti elaborazioni di cui al precedente comma.

## **ARTICOLO 13**

### **(Informazione)**

1. La Giunta regionale provvede, mediante apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chiara lettura circa i diritti degli utenti delle prestazioni protesiche.
2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati direttamente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura.
3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell'assistito, le UUSLL esporranno, nei luoghi e nelle forme a ciò più utili, l'elenco regionale delle imprese abilitate alle forniture di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

## **ARTICOLO 14**

### **(Norma finanziaria)**

1. Gli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge sono a carico del bilancio delle Unita' Sanitarie Locali, che vi faranno fronte con le quote del Fondo Sanitario attribuite a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data a Bari, addì 11 maggio 1990

Questo sito utilizza cookie, tra cui cookie di terze parti analytics per l'analisi delle statistiche di traffico ai fini dell'ottimizzazione del sito e di profilazione per presentare messaggi pubblicitari mirati. Proseguendo la navigazione nel sito si acconsente al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy. Per negare il consenso, si rimanda all'informativa estesa. [Informativa estesa](#) [OK](#)

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n. 332

*"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe."*

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 n. 227)*

#### Art. 1

*(Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore)*

1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore. (1)
2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usi di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.
6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usi può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.

*(1) Il Decreto del Ministero della Sanità - 31 maggio 2001, n. 321, ha prorogato la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre del 2001.*

#### Art. 2

*(Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica)*

1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:
  - a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente.
  - b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
  - c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usi, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
  - d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24" e "Raccogliore per urina ISO 09.27", "Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata; (2)
  - d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica; (3)
  - e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usi è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

*(2) lettera così modificata dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Sanità - 31 maggio 2001, n. 321*

*(3) lettera aggiunta dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Sanità - 31 maggio 2001, n. 321*

#### Art. 3

*(Fornitori dei dispositivi protesici)*

1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usi si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.
2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usi si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongono del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7.

3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, le aziende Usi possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato A, paragrafo "Aziende abilitate alle forniture", del decreto ministeriale, 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modificazioni apportate dal presente regolamento al fine dei requisiti richiesti per le forniture.

4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usi stipulano Contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usi assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere.

#### Art. 4

##### (Modalità di erogazione)

1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis), salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:
  - a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
  - b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
  - c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.
4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'azienda Usi di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usi si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usi, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usi al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.
6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero, presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usi di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usi di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usi, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usi di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.
7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
8. Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i prodotti delle Istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usi ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usi che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usi invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usi, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.
11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.
12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza del dispositivo e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.
13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

#### Art. 5

##### (Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione)

1. La azienda Usi non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda Usi può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido, o da chi ne esercita la tutela.
4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4.
5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usi autorizza le sostituzioni o modificazioni del dispositivo protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.



- [Premessa](#)  
 - [Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione](#)  
 - [Protezione per prescrizione messaggi pubblicitari mirati](#)  
 - [Ausili per la cura e protezione personale](#)  
 - [Ausili per la mobilità personale](#)  
 - [Biciclette](#)  
 - [Carrozine](#)  
 - [Veicoli](#)  
 - [Ausili per il sollevamento \(sollevo persone\)](#)  
 - [Ausili per la posizione seduta](#)  
 - [Norme tecniche](#)  
 - [Protesi per l'aringectomizzati](#)  
 - [Vestiti e calzature](#)  
 - [Ausili per la cura e la protezione personale](#)  
 - [Protesi non di arto](#)  
 - [Ausili antidecubito](#)  
 - [Ausili per le stomie](#)  
 - [Ausili per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee](#)  
 - [Cateteri vescicali ed esterni](#)  
 - [Raccogliatore di urina](#)  
 - [Ausili assorbenti l'urina](#)  
 - [Termometri, Orologi](#)  
 - [Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio](#)  
 - [Letti](#)  
 - [Ausili ottici elettronici](#)  
 - [Periferiche input e output e accessori](#)  
 - [Macchine da scrivere e sistemi di elaborazione testi](#)  
 - [Telefoni e ausili per telefonare](#)  
 - [Sistemi di trasmissione del suono](#)  
 - [Ausili per la comunicazione interpersonale](#)

### Elenco n. 3 - Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende USL e da assegnarsi in uso agli invalidi

- [Premessa](#)  
 - [Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione](#)  
 - [Ausili per la terapia respiratoria](#)  
 - [Ausili per iniezione](#)  
 - [Ausili per mangiare e bere](#)  
 - [Apparecchiature di sollevamento \(montascale\)](#)

### Allegato II

- [Tempi minimi di rinnovo](#)  
 - [Termini massimi di consegna/fornitura](#)  
 - [Termini di garanzia](#)